



DISTRETTO PIANURA EST

Provincia di Bologna

Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella e Unione Reno Galliera (per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale)

Prot. 4196 del 30.01.2020

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE (L.R. n. 24/2001, artt. 38 e 39)

Ai sensi degli Artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001, in attuazione della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1815 del 28.10.2019 e della Determinazione Dirigenziale SPER/50 del 30.01.2020 dell'Unione Reno Galliera, in qualità di Ente capofila del Distretto Pianura Est, viene emanato il seguente

BANDO PUBBLICO

Art. 1 - FINALITÀ

Il presente bando pubblico, norma le condizioni, i requisiti e le modalità per l'assegnazione del Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

Art. 2 - AMBITO TERRITORIALE DEL BANDO

L'ambito territoriale del bando è sovracomunale e comprende tutti i Comuni del Distretto socio sanitario Pianura Est (Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale).

Art. 3 - DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A) Cittadinanza

A1) Cittadinanza italiana; oppure

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea; oppure

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche.

In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo. In tal caso dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento effettuato.

B) Residenza anagrafica in uno dei Comuni del Distretto Pianura Est (Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio,

Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione in godimento.

C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo

C1) Titolarità di un contratto di locazione di alloggio ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) sito in uno dei Comuni del Distretto Pianura Est, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;
oppure

C2) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione, sito in uno dei Comuni del Distretto Pianura Est, con esclusione della clausola della proprietà differita.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

oppure

C3) Titolarità nell'assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

- a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
- b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

D) Il Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e s.m.i. del nucleo familiare richiedente deve essere compreso tra € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,00 (valore massimo).

Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate, in corso di validità.

In caso di impossibilità ad ottenere l'attestazione ISEE entro la data della scadenza del bando, la domanda sarà accolta dichiarando l'avvenuta presentazione di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e i relativi estremi.

E) Canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali non superiore ad € 700,00;

Casi di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1. essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;
2. avere avuto nell'anno 2020 la concessione di un contributo del Fondo per l'"emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi;
3. avere avuto nell'anno 2020 la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
4. essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
5. avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
6. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a. la titolarità dei diritti sopraindicati (al p.to 5), nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- b. la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- c. il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- d. il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Art. 4 - GRADUATORIA

Le domande valide verranno collocate in un'unica graduatoria per tutti i Comuni del Distretto Pianura Est secondo l'ordine decrescente di incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere in considerazione è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni Istat.

La pubblicazione della graduatoria sul sito dell'Unione Reno Galliera (www.renogalliera.it) costituirà formale comunicazione dell'esito dell'istruttoria.

Per le richieste ammesse a contributo è prevista la comunicazione ai diretti interessati con l'elenco dei documenti da presentare.

Art. 5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo erogato è pari ad un massimo di **tre mensilità del canone di locazione**, per un importo comunque non superiore ad € 2.100,00 complessivi e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Fondi disponibili:

COMUNI	ECONOMIE DEL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RIALLOCATE DALLA REGIONE SUL FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE
Castel Maggiore	€ 81.469,22
Castenaso	€ 80.383,57
Granarolo dell'Emilia	€ 35.893,06
Molinella	€ 7.076,38
San Pietro in Casale	€ 16.915,62
TOTALE	€ 221.737,85

FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER IL SOSTEGNO E L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (quota trasferita)	€ 198.917,53
--	---------------------

TOTALE FONDI DISPONIBILI DISTRETTO PIANURA EST	€ 420.655,38
---	---------------------

L'ordine di priorità nell'utilizzo dei fondi disponibili è il seguente:

- verranno assegnate prioritariamente scorrendo la graduatoria le economie dei morosi incolpevoli (€ 221.737,85) solo ai nuclei residenti nei Comuni di Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Molinella e San Pietro in Casale, fino ad esaurimento delle economie di ciascun Comune per i propri residenti;
- successivamente, si scorrerà la graduatoria assegnando le risorse trasferite (€ 198.917,53) e le eventuali economie del fondo di cui al punto precedente sommate alle risorse trasferite, escludendo le domande già soddisfatte con le risorse di cui al punto precedente, a prescindere dal luogo di residenza del nucleo.

La liquidazione sarà disposta a favore del beneficiario (soggetto che ha presentato domanda di contributo) previa verifica, attraverso esibizione delle ricevute, del pagamento dell'affitto dovuto. In caso di ritardo nel pagamento del canone, il contributo corrispondente nel limite massimo di 3 mensilità verrà erogato direttamente al proprietario dell'alloggio.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978. Nel caso in cui il decesso dell'intestatario della domanda sia accertato d'ufficio prima dell'approvazione dell'elenco dei beneficiari e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata **dal 31 Gennaio al 30 Aprile 2020**.

La domanda dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, on line sul sito <http://www.renogalliera.it/servizi-on-line/servizi-socioscolastici>

Per chi non è in grado di operare direttamente è possibile rivolgersi agli Sportelli Sociali dei Comuni/Unione Reno Galliera per l'assistenza alla compilazione della domanda, previa registrazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale <https://id.lepida.it>

Il Bando è disponibile presso le sedi dei Comuni del Distretto Pianura Est e disponibile sul sito istituzionale dell'Unione Reno Galliera (www.renogalliera.it) e sul sito dei singoli Enti.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

Successivamente e per quanti in graduatoria utile, per ottenere il contributo, verrà richiesta specifica documentazione al fine di comprovare quanto dichiarato.

Art. 7 - CONTROLLI

L'Unione Reno Galliera e i Comuni del Distretto Pianura Est procederanno, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad effettuare appositi controlli circa le domande di contributo pervenute, rispetto alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate e per verificare la sussistenza di tutte le condizioni e requisiti previsti nel presente Bando pubblico.

Ai sensi della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1815 del 28.10.2019, verranno inoltre sottoposte ad un ulteriore controllo le domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell'applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, l'Unione Reno Galliera/Comune, prima dell'erogazione del contributo, accerta che i Servizi sociali comunali sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico - sociale del nucleo familiare richiedente;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), l'Unione Reno Galliera/Comune, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

Gli accertamenti verranno eseguiti prima dell'erogazione del contributo.

Art. 8 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il servizio competente per il presente Bando è l'Unione Reno Galliera - Ufficio di Piano distrettuale.

Responsabile del procedimento relativo al presente Bando è la Dott.ssa Anna del Mugnaio (Responsabile dell'Ufficio di Piano).

Responsabili del procedimento inerente i controlli delle istanze presentate all'Unione Reno Galliera, sono i responsabili individuati da ciascun Ente.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati di cui l'Amministrazione venga in possesso a seguito del presente Bando pubblico verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto del bando. Le informazioni sul trattamento dei dati sono riportate nella "Domanda di contributo".

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

Per informazioni e delucidazioni circa il presente Bando è possibile rivolgersi a:

- Sportello Sociale del Comune di residenza;
- Ufficio di Piano Distretto Pianura Est - tel. 051/8904862;

San Pietro in Casale, 30.01.2020

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Distretto Pianura Est
F.to Dott.ssa Anna Del Mugnaio